



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 4100 del 2026, proposto da Associazione di Promozione Sociale Verdi Ambiente e Società- APS Onlus e Comitato Informale di via Scrivia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, nonché da Francesca Romana Tintori, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Libutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Lazio, Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Frosinone e Latina, Ministero Dell'Istruzione e del Merito, non costituiti in giudizio;

Frales s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Harald Massimo Bonura, Francesco Fonderico, Giuliano Fonderico, Gianlorenzo Ioannides, con domicilio eletto presso lo studio Giuliano Fonderico in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 173;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 00257/2026, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che l'art. 56 c.p.a. dà adito all'emanazione di misure cautelari monocratiche esclusivamente "*in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio*";

Considerato, pertanto, che la concessione presidenziale di una misura cautelare monocratica d'urgenza inaudita altera parte (che ha natura eccezionale, considerata la compressione dei diritti processuali delle controparti) normativamente postula – in punto di *periculum in mora* – l'effettiva esistenza di una situazione a effetti gravissimi, irreversibili e irreparabili, tale da non consentire di attendere neppure il breve termine dilatorio che deve intercorrere tra il deposito dell'appello e l'udienza camerale in cui deve svolgersi l'ordinario e fisiologico scrutinio collegiale sulla domanda cautelare;

Considerato che le ragioni indicate da parte appellante non consentono di ravvisare i presupposti per l'adozione della chiesta misura monocratica perché le circostanze rappresentate non dimostrano adeguatamente le ragioni per cui la parte non possa attendere la trattazione collegiale della domanda cautelare, atteso anche il fatto che la decisione collegiale da parte del Consiglio di Stato avverrà nei termini ristretti previsti dalla legge e considerato che ciascuna parte ha sempre il dovere di agire nel rispetto della legge;

Considerato in definitiva che non vi sono idonee ragioni per anticipare, in via monocratica, la tutela cautelare senza attendere la fisiologica trattazione collegiale all'udienza camerale che sarà fissata secondo le regole di rito;

Ritenuto che le spese della fase cautelare – considerato anche l'esito di questa decisione – saranno liquidate dal Collegio al momento dell'adozione dell'ordinanza

collegiale sulla domanda cautelare.

P.Q.M.

Impregiudicata ogni valutazione in rito e nel merito da parte del Collegio sulla domanda cautelare, respinge l'istanza di misura cautelare monocratica.

Manda la Segreteria per la fissazione dell'udienza camerale nel rispetto delle norme di rito.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 19 maggio 2026.

Il Presidente
Vincenzo Neri

IL SEGRETARIO